



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

**R.U.O. 32**

del 17/10/2025

## **DIREZIONE GENERALE**

**Dirigente: DE FRANCO Lanfranco**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO:** RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI-REGGIO EMILIA 17,18 E 19 OTTOBRE 2025  
DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE OLTRE UNA CERTA GRADAZIONE PER AMBULANTI E ALTRI ESERCIZI UBICATI IN PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO E IN PIAZZA DELLA VITTORIA.  
DIVIETO DI DETENZIONE/CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO E IN PIAZZA DELLA VITTORIA.  
DEROGA ALLA VENDITA PER ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE IN BOTTIGLIE DI VETRO

Stante l'assenza del Sindaco

## IL VICE SINDACO

### VISTA

- la lettera dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Reggio Emilia, a firma del Presidente dell'Associazione, in atti a questo P.G. n. 192035/2025 nella quale si richiedeva la deroga relativa ai divieti di vendita per asporto degli alcolici;
- la richiesta - presentata a questo Comune dal tecnico incaricato dall'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Reggio Emilia di redigere il piano della sicurezza per il Raduno in parola, in atti al P.G. n. 241093/2025 - di derogare alla vendita di bevande alcoliche, indicando nella stessa comunicazione di aver contattato la locale Questura che si è espressa in termini favorevoli all'accoglimento della domanda, nelle seguenti modalità:
  - deroga alla vendita di bevande alcoliche in vetro dalle ore 20 alle ore 23,30 della sola giornata di sabato 18 ottobre 2025 nelle aree di piazza della Vittoria e di piazza Martiri del 7 Luglio;
  - deroga alla somministrazione di bevande alcoliche aventi gradazione fino a 15° da venerdì 17 ottobre fino a domenica 19 ottobre pp.vv. limitatamente alle zone delle due piazze sopra menzionate;
- la seduta del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (CPOSP) dello scorso 14 ottobre 2025, nel quale sono state condivise le proposte di deroga e di limitazione, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, oltreché per ragioni sanitarie, alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione del Raduno 2° Raggruppamento Alpini in programma a Reggio Emilia il 17-18-19 ottobre 2025 nelle aree di piazza Martiri del 7 Luglio e di piazza della Vittoria;

### DATO ATTO che:

- per il Raduno in oggetto si prevede la presenza complessiva, nella nostra città tra venerdì e domenica prossime, di circa 20.000 persone, tra Alpini e pubblico, provenienti da tutte le Regioni del Nord Italia e dalla Svizzera;
- per garantire il regolare svolgimento della manifestazione è stato predisposto dal Comune un piano della viabilità che prevede prescrizioni sulle piazze luogo dell'evento, che sono disciplinate da apposita ordinanza prevista dal Codice della Strada.

DATO ATTO che il Comune di Reggio Emilia, così come condiviso nella seduta di CPOSP del 14 ottobre u.s., ritiene di emanare la presente ordinanza con le seguenti disposizioni:

- divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore ai 15° in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, in in piazza della Vittoria e in piazza Martiri del 7 Luglio da venerdì 17 ottobre 2025 fino a domenica 19 ottobre 2025;
- il divieto di consumo, detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di lattine in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti insistenti in piazza della Vittoria e in piazza Martiri del 7 Luglio da venerdì 17 ottobre 2025 fino a domenica 19 ottobre 2025;

- deroga alla vendita per esclusivo asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro per la sola giornata di sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 20 fino alle ore 23:30 in piazza Martiri del 7 Luglio;

CONSIDERATO che le decisioni di porre le limitazioni di cui sopra, condivise dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, dettagliate nel tavolo tecnico della Questura, sono state assunte per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e per motivi sanitari di salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 7 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 14/03 il quale dispone che il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;
- l'art. 15 comma 3 lett. b) della medesima L.R. 14/03;
- il Regolamento Comunale disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 così come modificato dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008, successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n. 115 del 7.4.2011 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4 nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti ed ha altresì precisato che la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella sentenza soprariportata sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze ordinarie";
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16.07.2018;

CONSIDERATO altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

## O R D I N A

in occasione dell'evento RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI, che si terrà a Reggio Emilia in piazza della Vittoria e in piazza Martiri del 7 Luglio nelle giornate di venerdì 17 ottobre 2025, sabato 18 ottobre 2025 e domenica 19 ottobre 2025 le seguenti disposizioni:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore agli 15° in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, in in piazza della Vittoria e in piazza Martiri del 7 Luglio da venerdì 17 ottobre 2025 fino a domenica 19 ottobre 2025;
- il divieto di consumo, detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di lattine in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti insistenti in piazza della

Vittoria e in piazza Martiri del 7 Luglio da venerdì 17 ottobre 2025 fino a domenica 19 ottobre 2025;

- la deroga alla vendita per esclusivo asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro per la sola giornata di sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 20 fino alle ore 23:30 in piazza Martiri del 7 Luglio;

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, così come disposto dall'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita:

- per le violazioni di cui punto 4) del presente atto, dagli artt. 22 e 29 comma 1 del decreto legislativo 114/98 e alla confisca e al sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la vendita con le modalità stabilite dall'art. 56 della Legge Regionale 24.03.2004 n. 6;

- per tutte le altre violazioni, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26 del Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16.07.2018 per violazione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 24 comma 13 del medesimo Regolamento, del pagamento di una somma fissa pari a € 300,00.

La presente ordinanza rimarrà affissa dal giorno della sua emanazione all'Albo Pretorio fino al 20 ottobre 2025 .

Si rende noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla esecutività dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia, Dr.ssa Lorena Belli.

Email: [lorena.belli@comune.re.it](mailto:lorena.belli@comune.re.it)

Domicilio digitale: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

IL VICE SINDACO

**Lanfranco De Franco**